



Il Prefetto di Torino

Vista e richiamata l'ordinanza ex art. 2 Tulp. n.0177477 del 27 luglio 2026;

Rilevato che la citata ordinanza prevede la possibilità, con successivo provvedimento, a seguito del mutamento della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica o dell'assetto dell'area, di modificare o revocare le prescrizioni imposte, in attuazione del principio di proporzionalità;

Atteso che la Questura di Torino, con nota n. 0186794 del 12 agosto 2026, ha rappresentato la necessità di estendere l'ambito di efficacia dei vigenti divieti di circolazione ed accesso in relazione all'iniziativa promossa da aderenti al movimento NO TAV denominata "FERRAGOSTO AI MULINI - GRIGLIATA ANTISPECISTA", con appuntamento alle ore 10:30 di sabato 15 agosto 2026 presso il Campo Sportivo di Giaglione, da dove gli attivisti, attraverso il sentiero "Gallo Romano", raggiungeranno l'area dei Mulini della Clarea;

Considerato che nella citata nota vengono evidenziate possibili criticità sotto il profilo dell'ordine e sicurezza pubblica, rammentando che, sebbene al momento non siano state segnalate iniziative organizzate, negli ultimi anni, in occasione del Ferragosto, il movimento NO TAV ha sempre dato vita all'evento denominato "Notte dei Fuochi", il quale riveste ormai i caratteri della ritualità nell'ambito del locale antagonismo e del movimento contrario alla realizzazione della linea ad Alta Velocità Torino - Lione. Nel corso delle precedenti edizioni, con il pretesto dell'accensione dei tradizionali falò di Ferragosto, detto evento è stato caratterizzato da incendi appiccati nelle immediate adiacenze delle recinzioni perimetrali dei cantieri di Chiomonte e San Didero e, in alcuni casi, da attacchi contro i medesimi cantieri con lancio di pietre ed artifici esplodenti all'indirizzo dei contingenti della Forza Pubblica. Alla luce di tale premessa, non si può escludere che la "Grigliata Antispecista" possa essere collegata ad altre iniziative non ancora pubblicizzate sia nei pressi del Cantiere TAV di Chiomonte, sia nelle adiacenze dei Cantieri TAV di San Didero e di frazione Traduerivi di Susa e che, nella circostanza, l'evento in programma possa dare adito a momenti di contestazione, anche a carattere violento, con tentativi di danneggiamento delle aree perimetrali delle recinzioni, lancio di oggetti all'indirizzo delle forze di polizia impiegate nel servizio di ordine pubblico e illeciti tentativi di intrusione all'interno del sito di interesse strategico nazionale di Chiomonte, nonché dei cantieri di San Didero e Traduerivi;

Tenuto conto di quanto accaduto nel corso del corteo svoltosi nel pomeriggio di sabato 25 luglio 2026 nell'ambito del Festival dell'Alta Felicità, manifestazione organizzata nel Comune di Venaus contro l'allargamento dei cantieri della linea ferroviaria TAV allestiti nella Valle di Susa, alla quale hanno preso parte migliaia di persone anche provenienti dall'estero, centinaia di partecipanti appartenenti all'area oltranzista del movimento NO TAV e a gruppi anarchici. In tale occasione, i circa 7000 partecipanti al corteo, dopo aver lasciato l'area del Comune di Venaus dove era allestito il campeggio libero e aver raggiunto a piedi la SS25, si sono divisi in due tronconi: il primo, composto da circa 1.000 manifestanti, si è diretto verso la Piana di Susa dove sono presenti i due Cantieri TAV denominati "Traduerivi" e "San Didero". Oltre 2000



Il Prefetto di Torino

manifestanti hanno raggiunto il comune di Giaglione e imboccato il sentiero "Gallo Romano" diretti al Cantiere TAV di Chiomonte. Durante il tragitto diverse centinaia di manifestanti si sono travisati e, una volta raggiunta la conca di Chiomonte, hanno ripetutamente attaccato il Cantiere TAV, causando ingenti danni alle strutture e numerosi feriti tra le forze di polizia. Al termine dei violenti attacchi i facinorosi sono rientrati al campeggio allestito a Venaus;

Considerato che, alla luce di quanto precede, la Questura ha evidenziato la necessità di predisporre ulteriori misure preventive indispensabili al supporto dei servizi pianificati a tutela dell'ordine e della sicurezza e ha richiesto di integrare, in occasione della menzionata manifestazione, le interdizioni al transito già stabilite con la citata ordinanza contingibile e urgente in vigore fino al 31 dicembre 2026, allo scopo di predisporre un'adeguata cornice di sicurezza mediante il posizionamento di cancelli e/o impedimenti che consentano la chiusura dei sentieri che adducono all'area a supporto e protezione del personale delle forze di polizia impegnato nei servizi di vigilanza, ordine e sicurezza pubblica. Questo articolato dispositivo consentirà, inoltre, di ostacolare l'arrivo di manifestanti NO TAV nei pressi dei cantieri e di porre in essere azioni violente contro le Forze di Polizia, gli automobilisti e le infrastrutture nonché di tutelare le maestranze operative al loro interno;

Tenuto conto che le azioni poste in essere dalle componenti più intransigenti del Movimento NO TAV, sia in costanza di manifestazioni organizzate sia in forma improvvisata, sono idonee a creare una forte pressione sul dispositivo di ordine pubblico a tutela del cantiere e in passato si sono concretizzate in azioni illecite fortemente ostili oltre che fattivamente ostruzionistiche, generando, peraltro, pregiudizi sul regolare andamento dei lavori e preoccupanti compromissioni dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché grave pericolo per l'incolumità dei fruitori dell'autostrada A32;

Atteso che nella citata relazione la Questura ha rappresentato come le aree per cui si richiede l'estensione dei già disposti divieti, siano state utilizzate in occasione di precedenti manifestazioni, quando il numero dei partecipanti risultava consistente, per tentare di raggiungere le recinzioni del cantiere da più lati, impegnando in tal modo - con azioni anche illecite - contemporaneamente su più fronti le Forze di Polizia presenti;

Rilevato, alla luce delle valutazioni tecniche illustrate nella relazione della Questura e delle risultanze della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 12 agosto 2026, che sussistano preminenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nell'area dei cantieri in questione, nonché nelle zone interessate dalla manifestazione;

Considerato che, nella valutazione del preminente interesse pubblico, si è comunque avuto riguardo per l'esigenza di imporre ai privati interessati dal provvedimento il minor sacrificio possibile, conformemente ai principi delineati in materia dalla giurisprudenza amministrativa di merito;



Il Prefetto di Torino

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere, per preminenti ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Visto l'art. 2 del TULPS approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773;

ORDINA

Nei comuni di Borgone Di Susa, Bruzolo, San Didero

➤ dalle ore 7.00 di sabato 15 agosto 2026 sino a cessate esigenze della medesima giornata, sono vietati l'accesso appiedato, in forma organizzata, la sosta e/o stazionamento di persone e mezzi, sia in forma singola che organizzata, nelle seguenti aree dei Comuni di San Didero e Bruzolo limitrofe al cantiere di San Didero:

- Tratto della Strada Statale 25 "del Moncenisio" compreso tra il civico n.7 di Bruzolo e l'intersezione con la SP204 di San Didero.
- Aree agricole e campestri comprese tra l'asse viario di cui al punto precedente e l'Autostrada A32.
- Il parcheggio adiacente alla ferrovia, antistante all'ingresso del cantiere su cui insiste l'ex presidio permanente NO TAV "Leonard Peltier".

2. dalle ore 7.00 di sabato 15 agosto 2026 sino a cessate esigenze della medesima giornata, sono vietati l'accesso appiedato, in forma organizzata e la sosta e/o stazionamento di persone e mezzi, sia in forma singola che organizzata, nelle seguenti aree dei Comuni di San Didero, Bruzolo e Borgone di Susa limitrofe al cantiere di San Didero:

- Aree agricole e campestri comprese tra l'Autostrada A32 Torino-Bardonecchia, il sottopasso autostradale di via Lago di Bruzolo, il fiume Dora Riparia e il sottopasso autostradale che da via dei Vernetti di San Didero conduce al fiume Dora Riparia.

L'accesso alle predette aree potrà essere consentito singolarmente e disgiuntamente, fatte salve contingenti esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ai titolari di diritti reali, ai residenti ed ai fruitori dei servizi degli esercizi presenti all'interno dell'area.

Nel comune di Susa – frazione Traduerivi e frazione San Giuliano

1. dalle ore 7.00 di sabato 15 agosto 2026 sino a cessate esigenze della medesima giornata, sono vietati l'accesso appiedato, in forma organizzata, la sosta e/o stazionamento di persone e mezzi,





Il Prefetto di Torino

sia in forma singola che organizzata, nelle seguenti aree del Comune di Susa limitrofe al cantiere di "Traduerivi":

- Tratto della Strada Statale 25 "del Moncenisio" compreso tra via Montello e via Foresto.
- Tratto della Strada Statale 24 compreso tra Frazione Traduerivi 10 (Distilleria Erboristica Alpina - DEALP) e Frazione Traduerivi nei pressi del Presidio permanente NO TAV.
- Area di parcheggio dell'Autoporto di Susa.
- Aree campestri adiacenti al cantiere e comprese tra i due tratti sopra indicati della Strada Statale 24 e della Strada Statale 25.

L'accesso alle predette aree potrà essere consentito singolarmente e disgiuntamente, fatte salve contingenti esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ai titolari di diritti reali, ai residenti ed ai fruitori dei servizi degli esercizi presenti all'interno dell'area.

Nei Comuni di Giaglione e di Chiomonte

Ferme restando le vigenti interdizioni, disposte con l'ordinanza ex art. 2 Tulp n. 0177477 del 27 luglio 2026 fino al 31 dicembre 2026, per i motivi in premessa indicati, dalle ore 7.00 di sabato 15 agosto 2026 sino a cessate esigenze della medesima giornata, la sotto indicata viabilità è interdetta all'accesso e alla circolazione di persone e mezzi, anche al fine di consentire la realizzazione delle strutture fisse di inibizione al transito:

Nel comune di Chiomonte:

- Via dell'Avanà, tutta;
- Strada provinciale 233, dall'intersezione con il bivio per frazione Ramat sino all'intersezione con via dell'Avanà;
- Ponte sul fiume Dora Riparia di via Roma.

E' inoltre vietato l'accesso a tutti i sentieri ed alle aree prative e silvestri dei Comuni di Giaglione e Chiomonte, che in ogni modo conducano all'area dichiarata di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché alle aree recintate retrostanti all'area del Museo Archeologico del Comune di Chiomonte ed a quelle della Centrale Idroelettrica di Chiomonte, per un raggio di 300 metri dal perimetro dell'area medesima e degli assi viari di cui ai punti precedenti come di seguito specificato:

- via dell'Avanà, tutta, per 300 metri sul lato nord e sul lato sud sino alla riva sinistra del fiume Dora Riparia;



Il Prefetto di Torino

- S.P. 233, dall'intersezione con il bivio per frazione Ramat sino all'intersezione con via dell'Avanà, per 300 metri sul lato nord e sino alla riva sinistra del fiume Dora Riparia;
- via Roma, dall'ultima abitazione rilevata in discesa verso il fiume Dora e sino al ponte sul fiume Dora Riparia, per 300 metri sul lato nord-est e, comunque, sino alla riva destra del fiume Dora Riparia;
- Centrale idroelettrica di Chiomonte, dall'area recintata a sud-ovest sino alla riva sinistra del fiume Dora Riparia, compreso il ponte di via Roma sul fiume Dora Riparia.

L'accesso alle predette aree potrà essere consentito singolarmente e disgiuntamente, fatte salve contingenti esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ai titolari di diritti reali, ai residenti ed ai fruitori dei servizi degli esercizi presenti all'interno dell'area.

Eventuali deroghe all'applicazione della presente ordinanza potranno essere autorizzate dal Questore di Torino.

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Si prescinde dalla comunicazione preventiva di avvio del procedimento ai destinatari, ricorrendo le ragioni d'urgenza di cui all'art.7 della legge 241/90 relativamente alle sottese esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il Questore di Torino è incaricato della notifica e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Torino, 13 agosto 2026

p. IL PREFETTO
Il Vice Prefetto Vicario
(Tripodi)



